

## COSTITUZIONE ECONOMICA DEI PAESI MEMBRI E DIRITTO PRIVATO

*Nota per il Gruppo di lavoro – 27 ottobre 2005*

di **FRANCESCA CARROCCIA**

La scheda contiene le norme che definiscono la Costituzione economica di 15 dei Paesi membri dell’Unione, articolate in due voci: “proprietà” e “impresa”, secondo una bipartizione che non si ritrova in tutti i testi esaminati, ma piuttosto familiare al giurista italiano.

Non è questa, peraltro, l’unica difficoltà del lavoro, che si limita a dare conto del tenore letterale delle norme costituzionali in vigore nei Paesi esaminati, senza considerare il versante interpretativo/applicativo. Ne risulta un quadro che, pur consentendo il confronto immediato dei dati raccolti, appare inevitabilmente incompleto, tanto più che esso è scollegato dalla parte che forma la c.d. Costituzione “politica”.

Al proposito, appare quasi superfluo ricordare come, invece, parte economica e parte politica della Costituzione non possano che essere lette l’una alla luce dell’altra. Ciò appare tanto più evidente a chi studi il diritto dei contratti, materia per la quale non pare esserci copertura costituzionale “diretta”, nel senso di regole espressamente riservate alla disciplina del settore, in nessuna delle carte costituzionali considerate, neanche a livello di riconoscimento del principio dell’autonomia contrattuale.

E’ necessario, pertanto, ricercare nell’intero testo costituzionale l’esistenza di norme o principi che possano valere o siano in connessione con la materia contrattuale, sapendo che questa appare sovente condizionata, nella prassi, da regole che non si rinvengono necessariamente nella parte economica. La Costituzione economica, insomma, può aiutare nella comprensione di un aspetto, ma è del tutto insufficiente per descrivere il quadro complessivo del diritto dei contratti nella “legalità costituzionale”<sup>1</sup>.

All’incompletezza va aggiunta l’imprecisione: il procedere per schemi conduce inevitabilmente a compiere scelte nette in casi in cui un’efficace descrizione del fenomeno richiederebbe il ricorso alle sfumature. Ne deriva l’inserimento di alcuni articoli sotto “caselle” che descrivono solo un aspetto del fenomeno considerato (ad es. le norme sulle politiche agricole sono state inserite alla voce “proprietà”, il che non esclude, naturalmente, la dimensione imprenditoriale (dinamica) che caratterizza l’agricoltura moderna).

	<b>Proprietà</b>	<b>Impresa</b>
<b>AUSTRIA</b>		
<b>BELGIO</b>	<b>art. 16:</b> Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per pubblica utilità, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e previo un equo e preventivo indennizzo.	

<sup>1</sup> “la nozione di costituzione economica può essere necessaria, quindi, solo se è funzionale per indicare, a livello di diritto costituzionale dell’economia, un insieme di dati storici che si sono affermati, consolidati e che sono stati trasfusi in norme costituzionali e ciò con particolare riferimento all’incremento delle funzioni economiche del governo per l’attuazione di determinati principi fondamentali ed alla dialettica tra autonomia privata ed azione pubblica di indirizzo e controllo dell’economia”: G. BIANCO, *Costituzione ed economia*, Torino, Giappichelli, 1999.

	<b>art. 17:</b> La pena della confisca dei beni non può essere istituita.	
<b>DANIMARCA</b>	<p><b>art. 73:</b> 1) Il diritto di proprietà è inviolabile. Nessuno può essere privato della sua proprietà, salvo quando sia richiesto dal bene comune. L'espropriazione può avvenire solo in forza di una legge e a fronte di un completo indennizzo.</p> <p>2) Quando è approvato un progetto di legge concernente l'espropriazione, un terzo dei membri del Parlamento può, nei tre giorni successivi all'approvazione definitiva, richiedere che il progetto di legge sia sottoposto al Re per la promulgazione solo dopo che si sia proceduto ad una nuova elezione parlamentare ed il progetto sia stato approvato anche dal nuovo Parlamento.</p> <p>3) Si possono adire le Corti in merito a tutte le questioni relative alla legalità di un atto di espropriazione e all'ammontare dell'indennizzo. L'esame dell'ammontare dell'indennizzo può essere demandato con legge a Corti appositamente istituite.</p>	<b>art. 74:</b> Ogni restrizione della libertà e dell'uguaglianza nell'accesso alle professioni, quando non sia giustificata dal bene comune, deve essere soppressa con legge.
<b>FINLANDIA</b>	<p><b>art. 15:</b> La proprietà di ciascuno è protetta. L'espropriazione a scopo di pubblica utilità, a fronte di un indennizzo integrale, è disciplinata dalla legge.</p>	<b>art. 92:</b> Le competenze e le procedure applicabili all'esercizio dei diritti azionari dello Stato nelle società che lo Stato controlla sono stabilite dalla legge. Allo stesso modo, sono stabiliti dalla legge i casi in cui per l'acquisto o la cessione del controllo di una società da parte dello Stato è necessario il consenso del Parlamento. I beni che fanno parte del patrimonio immobiliare dello Stato possono essere alienati solo con il consenso del Parlamento o secondo le modalità stabilite dalla legge.
<b>FRANCIA</b>		
<b>GERMANIA</b>	<p><b>Art. 14:</b> (1) La proprietà e il diritto di successione sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalla legge.</p> <p>(2) La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene comune.</p> <p>(3) L'espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base ad una legge che regoli il modo e la misura dell'indennizzo. L'indennizzo deve essere stabilito mediante un giusto temperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi delle parti. In caso di controversia sull'ammontare dell'indennizzo è ammesso ricorso di fronte ai tribunali ordinari.</p>	
	<b>art. 15:</b> (1) Il suolo, le risorse naturali e i mezzi di produzione possono essere	

assoggettati, ai fini della socializzazione, ad un regime di proprietà collettiva o ad altre forme di gestione collettiva mediante una legge che determini il modo e la misura dell'indennizzo. Per l'indennizzo si applica per analogia quanto disposto all'articolo 14, terzo comma, terzo e quarto periodo.

**GRECIA**

**art. 17:** 1) La proprietà è posta sotto la protezione dello Stato. I diritti che ne derivano non possono tuttavia esercitarsi in modo contrario all'interesse generale.

2) Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di pubblica utilità, debitamente provata, nei casi e secondo la procedura stabilita dalla legge e sempre in seguito ad un indennizzo preventivo completo. Questo deve corrispondere al valore che possedeva la proprietà espropriata alla data dell'udienza relativa alla procedura concernente la determinazione provvisoria dell'indennizzo da parte del tribunale. Nel caso di richiesta mirante alla determinazione diretta dell'indennizzo definitivo, è preso in considerazione il valore che possedeva la proprietà espropriata alla data dell'udienza dinanzi al tribunale relativa a tale richiesta.

3) Non si tiene conto dell'eventuale mutamento di valore della proprietà espropriata, sopravvenuto dopo la pubblicazione dell'atto di espropriazione ed esclusivamente in ragione di questo.

4) L'indennizzo è sempre determinato dai tribunali civili; esso può anche essere determinato provvisoriamente per via giudiziale, dopo l'audizione o la convocazione dell'avente diritto all'esproprio, che il tribunale può, a sua discrezione, obbligare a fornire un'adeguata cauzione a garanzia del versamento dell'indennizzo, secondo le disposizioni della legge.

Fino al versamento dell'indennizzo, definitivo o provvisorio, tutti i diritti del proprietario rimangono intatti e l'occupazione della sua proprietà non è permessa.

L'indennizzo fissato dal tribunale deve essere versato al più tardi entro il termine di un anno e mezzo dopo la pubblicazione della decisione che fissa l'indennizzo provvisorio; in caso di una domanda per la fissazione immediata dell'indennizzo definitivo, questo deve essere versato al più tardi entro il

termine di un anno e mezzo dopo la decisione del tribunale che fissa l'indennizzo definitivo; in caso contrario l'espropriazione viene annullata di diritto. L'indennizzo, in quanto tale, non è sottoposto ad alcuna tassazione, imposta o trattenuta.

5) La legge stabilisce i casi nei quali vi è motivo di accordare obbligatoriamente agli aventi diritto un indennizzo per la perdita di rendite provenienti dalla proprietà espropriata fino al giorno del pagamento dell'indennizzo stesso.

6) Nel caso di esecuzione di lavori di utilità pubblica o di un interesse più generale per l'economia del Paese, la legge può consentire l'espropriazione a vantaggio dello Stato anche in zone che si trovano al di fuori dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori. Tale legge fissa le condizioni e i termini di una tale espropriazione e le modalità della disposizione o dell'utilizzazione, ai fini pubblici o d'interesse generale, dei terreni espropriati non necessari per l'esecuzione del lavoro progettato.

7) La legge può prevedere che, nel caso dell'esecuzione di un lavoro di manifesta utilità a vantaggio dello Stato, o di persone giuridiche di diritto pubblico, o di collettività locali, o di organismi di utilità pubblica o di imprese pubbliche, sia permessa l'apertura di gallerie alla profondità indicata. Tale apertura è effettuata senza indennizzo quando lo sfruttamento normale del bene immobiliare situato al di sopra della galleria non sia in alcun modo danneggiato.

**art. 18:** 1) Leggi speciali regolano le materie concernenti la proprietà e la concessione delle miniere, delle cave, delle grotte, delle località e dei tesori archeologici, delle acque correnti e sotterranee e delle risorse del sottosuolo in generale.

2) La legge regola le materie concernenti la proprietà, lo sfruttamento e la gestione delle lagune e dei grandi laghi e la concessione dei terreni emersi dopo lavori di prosciugamento.

3) Leggi speciali regolano le modalità delle requisizioni per i bisogni delle forze armate in caso di guerra o di mobilitazione, o per far fronte a una necessità sociale immediata suscettibile di mettere in pericolo l'ordine pubblico o la salute pubblica.

4) La riunione di terreni agricoli è permessa, secondo la procedura stabilita da una legge speciale, in vista di uno sfruttamento più razionale del terreno. È ugualmente consentito prendere misure adatte ad evitare lo smembramento delle piccole proprietà agricole o a facilitare la loro ricostituzione.

5) Oltre ai casi ricordati nei commi precedenti, è consentito prevedere, in via legislativa ed in base a situazioni particolari, altre privazioni del libero uso e dell'usufrutto della proprietà. La legge determina la persona incaricata del pagamento agli aventi diritto del prezzo dell'utilizzazione o dell'usufrutto e la procedura applicabile a tale pagamento, che deve corrispondere alle condizioni sussistenti in ciascun caso. Le misure imposte in applicazione del presente comma sono abrogate non appena le ragioni particolari che le avevano provocate cessino di esistere. Nel caso di un prolungamento ingiustificato di tali misure, il Consiglio di Stato delibera sulla loro abrogazione, per categorie di casi e su richiesta di ogni persona che abbia un interesse legittimo al riguardo.

6) La legge può autorizzare lo Stato a disporre delle terre abbandonate ai fini della loro valorizzazione a vantaggio dell'economia nazionale e della sistemazione dei coltivatori privi di terra. Dalla stessa legge saranno egualmente fissate le modalità di indennizzo parziale o totale dei proprietari, nel caso in cui questi tornassero a vantare i loro diritti entro un termine di tempo ragionevole.

7) La comproprietà obbligatoria dei terreni adiacenti nelle zone urbane può essere imposta dalla legge, se la costruzione separata su di essi, o su una zona situata tra essi, non corrisponde alle condizioni stabilite nell'area stessa per le costruzioni esistenti o future.

8) Le proprietà agricole dei monasteri patriarcali di Santa Anastasia Pharmacolytria Calcidica, dei Vlatades Tessalonica e dell'Evangelista San Giovanni il Teologo a Patmos, ad eccezione delle loro dipendenze, non sono soggette ad esproprio. Parimenti non sono suscettibili d'esproprio i beni situati in Grecia dei Patriarchi d'Alessandria, d'Antiochia e di Gerusalemme, come pure quelli del Santo Monastero del Monte Sinai.

**art. 106:** 1) Allo scopo di consolidare

la pace e di proteggere l'interesse generale, lo Stato pianifica e coordina le attività economiche del Paese, cercando di assicurare lo sviluppo economico di tutti i settori dell'economia nazionale. Esso prende tutte le misure appropriate per lo sfruttamento delle fonti di ricchezza nazionale provenienti dall'atmosfera e dei giacimenti del sottosuolo, terrestre e marino, nonché per la promozione dello sviluppo regionale e, in particolare, dell'economia delle isole e delle regioni montagnose e di frontiera.

2) L'iniziativa economica privata non può svilupparsi a detrimento della libertà e della dignità umana, né con danno per l'economia nazionale.

3) Con riserva della protezione accordata in materia di esportazione dei capitali stranieri, prevista nell'articolo 107, una legge può regolare l'acquisto di aziende o la partecipazione obbligatoria alle medesime aziende da parte dello Stato o di altri organismi pubblici quando esse abbiano carattere di monopolio, o importanza vitale per lo sfruttamento delle sorgenti di ricchezza nazionale, o, infine, quando il loro scopo principale consista nella prestazione di servizi d'interesse sociale.

4) Il prezzo per l'acquisto forzoso e la contropartita per la partecipazione obbligatoria dello Stato o di altri organismi pubblici devono essere stabiliti per via giudiziaria; essi devono corrispondere interamente al valore dell'azienda acquistata od al valore della partecipazione summenzionata.

5) Ogni azionista, compartecipante di una azienda il cui controllo passi allo Stato o ad un altro organismo controllato da questo a seguito di una partecipazione obbligatoria in virtù del comma 3) può richiedere il riscatto della propria parte dell'azienda, come è previsto dalla legge.

6) La legge può determinare la quota di contributo alle spese per l'esecuzione di lavori pubblici o di utilità generale per lo sviluppo economico del Paese, da versare allo Stato da parte dei beneficiari dei lavori.

## IRLANDA

**art. 43:** 1) 1. Lo Stato riconosce che l'uomo, in quanto creatura ragionevole, ha il diritto naturale, preesistente alle disposizioni positive, alla proprietà privata dei beni.

2. Lo Stato, conseguentemente, garantisce di non approvare leggi dirette ad abolire il diritto di proprietà

**art. 45:** I principi della politica sociale sanciti nel presente articolo valgono come direttiva generale per il Parlamento. L' applicazione di tali principi nella approvazione delle leggi deve essere cura esclusiva del Parlamento e non è sindacabile da alcuna corte in virtù di alcuna

<p>privata o il diritto generale di trasferire la proprietà, di disporre per testamento e per via ereditaria.</p> <p>2) 1. Lo Stato, tuttavia, riconosce che l'esercizio dei diritti enunciati nelle precedenti disposizioni del presente articolo deve essere regolato nella società civile dai principi della giustizia sociale.</p> <p>2. Lo Stato, conseguentemente e se le circostanze lo richiedono, può limitare con legge l'esercizio dei suddetti diritti allo scopo di conciliarlo con le esigenze del bene comune.</p>	<p>disposizione della presente Costituzione.</p> <p>1) Lo Stato si impegna a perseguire il benessere dell'intero popolo assicurando e proteggendo effettivamente un assetto sociale nel quale la giustizia e la carità informino tutti gli istituti della vita nazionale.</p> <p>2) Lo Stato indirizza in particolare modo la sua politica al fine</p> <p><i>I.</i> che i cittadini (tutti, uomini e donne paritariamente, hanno diritto ai mezzi adeguati alla sopravvivenza) possano con le loro occupazioni trovare i mezzi per provvedere ragionevolmente alle loro necessità familiari;</p> <p><i>II.</i> che la proprietà e il controllo delle risorse materiali della comunità siano distribuiti tra i singoli individui e le diverse classi nel modo migliore per contribuire al bene comune;</p> <p><i>III.</i> che, specialmente, la dinamica della libera concorrenza non sia consentita per quanto ad essa consegua la concentrazione della proprietà o il controllo delle risorse primarie in mano di pochi individui a detrimento della comunità;</p> <p><i>IV.</i> che, in materia di controllo del credito, l'obiettivo costante e prevalente sia il benessere del popolo intero;</p> <p><i>V.</i> che il maggior numero possibile di nuclei familiari si stabilisca nelle campagne in condizioni di sicurezza economica.</p> <p>3) 1. Lo Stato favorisce e, se necessario, incentiva l'iniziativa privata nell'industria e nel commercio.</p> <p>2. Lo Stato vigila la gestione delle imprese private in modo da assicurare ragionevole efficienza alla produzione e alla distribuzione dei beni nonché proteggere il pubblico da ingiuste speculazioni.</p> <p>4) 1. Lo Stato si impegna a salvaguardare con particolare attenzione gli interessi economici dei settori più deboli della società e, se necessario, contribuisce al mantenimento degli infermi, delle vedove, degli orfani e dei vecchi.</p> <p>2. Lo Stato vigila affinché non si abusino della forza e della salute dei lavoratori, uomini e donne, né della tenera età dei fanciulli e affinché i cittadini non siano costretti dalla</p>
---	---

		necessità economica a svolgere attività non consone all'età o alla loro forza.
<b>ITALIA</b>	<p><b>art. 42:</b> La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.</p> <p>La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.</p> <p>La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.</p> <p>La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.</p> <p><b>art. 43:</b> A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.</p> <p><b>art. 44:</b> Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.</p> <p>La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.</p>	<p><b>art. 41:</b> L'iniziativa economica privata è libera.</p> <p>Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.</p> <p>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.</p> <p><b>art. 45:</b> La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.</p> <p>La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.</p> <p><b>art. 46:</b> Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.</p> <p><b>art. 47:</b> La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.</p> <p>Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.</p>
<b>LUSSEMBURGO</b>	<p><b>art. 16:</b> Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legge, e mediante un equo e preventivo indennizzo.</p>	<p><b>art. 11:</b> Non c'è nello Stato alcuna distinzione per ordini.</p> <p>Lo Stato garantisce i diritti naturali della persona e della famiglia.</p> <p>La legge garantisce il diritto al lavoro ed assicura a ciascun cittadino l'esercizio di tale diritto.</p> <p>La legge organizza la sicurezza sociale, la tutela della salute ed il riposo dei lavoratori e garantisce le libertà sindacali.</p> <p>La legge garantisce la libertà del commercio e dell'industria, l'esercizio della professione liberale e del lavoro agricolo, salvo le restrizioni che possono essere stabilite dal potere legislativo.</p>



**PAESI BASSI**

**art. 14:** (1) L'espropriazione non può aver luogo che nell'interesse generale e compensata da un indennizzo previamente stabilito, il tutto secondo le prescrizioni stabilite dalla legge o in virtù della legge.  
(2) L'indennizzo non deve essere previamente garantito, se l'espropriazione si impone immediatamente, in caso di urgenza.  
(3) Nei casi previsti dalla legge o in virtù della legge, vi è il diritto ad un indennizzo totale o parziale se, nell'interesse generale, l'autorità competente distrugge la proprietà o la rende inutilizzabile, o limita l'esercizio del diritto di proprietà.

**art. 20:** (1) I poteri pubblici provvedono ad assicurare i mezzi di sussistenza alla popolazione e alla ripartizione della ricchezza.  
(2) La legge stabilisce delle regole sui diritti alla sicurezza sociale.  
(3) Gli olandesi residenti nei Paesi Bassi che non possono far fronte alle loro necessità hanno diritto ad essere assistiti dai poteri pubblici nelle forme stabilite dalla legge.

**PORTOGALLO**

**art. 62 (Diritto alla proprietà privata):** 1. A tutti è garantito il diritto alla proprietà privata e al suo trasferimento, in vita o per morte, nei termini stabiliti dalla Costituzione.  
2. La requisizione e l'espropriazione per pubblica utilità possono essere effettuate soltanto in base nella legge e mediante il pagamento di un giusto indennizzo.  
**art. 82 (Settori di proprietà dei mezzi di produzione):** 1. È garantita la coesistenza di tre settori di proprietà dei mezzi di produzione.  
2. Il settore pubblico è costituito dai mezzi di produzione la cui proprietà e gestione appartengono allo Stato e agli altri enti pubblici.  
3. Il settore privato è costituito dai mezzi di produzione la cui proprietà o gestione appartiene a persone singole o collettive, senza pregiudizio di quanto disposto nel prossimo comma.  
4. Il settore cooperativo e sociale comprende specificamente:  
a) I mezzi di produzione posseduti e gestiti dalle cooperative, in conformità ai principi della cooperazione, senza pregiudizio delle specificità stabilite nella legge per le cooperative a partecipazione pubblica, a causa della loro speciale natura;  
b) I mezzi di produzione comunitarie, posseduti e gestiti dalle comunità locali;  
c) I mezzi di produzione oggetti di sfruttamento collettivo da parte dei lavoratori  
d) I mezzi di produzione posseduti e gestiti dalle persone collettive, senza scopo di lucro, che abbiano come principale obiettivo la solidarietà sociale, specialmente enti di natura mutualistica.  
**art. 83 (Requisiti di appropriazione**

**art. 9 (Compiti fondamentali dello Stato):** Sono compiti fondamentali dello Stato:  
(...)  
d) Promuovere il benessere e la qualità della vita del popolo e l'eguaglianza sostanziale tra i portoghesi, e rendere del pari effettivi i diritti economici, sociali e culturali, mediante la trasformazione e la modernizzazione delle strutture economiche e sociali;  
(...)  
**art. 60 (Diritti dei consumatori):** 1. Tutti i consumatori hanno diritto alla qualità dei beni e servizi consumati, alla formazione e alla informazione, alla protezione della salute, dalla sicurezza e dei loro interessi economici, nonché alla riparazione dei danni.  
2. La pubblicità è disciplinata dalla legge; sono proibite tutte le forme di pubblicità occulta, indiretta o ingannevole.  
3. Le associazioni di consumatori e le cooperative di consumo hanno diritto, nei termini stabiliti dalla legge, al sostegno dello Stato per essere udite nelle questioni che riguardano la difesa dei consumatori, essendo loro riconosciuta legittimazione processuale per la difesa dei propri associati o di interessi collettivi o diffusi.  
**art. 61 (Iniziativa privata, cooperative e autogestione):** 1. L'iniziativa economica privata è esercitata liberamente nel quadro definito dalla Costituzione e dalla legge e tenendo conto dell'interesse generale.  
2. A tutti è riconosciuto il diritto alla libera costituzione di cooperative, purché siano osservati i principi

**pubblica):** La legge determina i mezzi e le forme di intervento e di appropriazione pubblica dei mezzi di produzione, nonché i criteri per la determinazione dei corrispondenti indennizzi.

**art. 88 (Mezzi di produzione abbandonati):** 1. I mezzi di produzione abbandonati possono essere espropriati alle condizioni da stabilire con una legge, che tenga debito conto della particolare situazione di proprietà dei lavoratori emigrati.

2. I mezzi di produzione ingiustificatamente abbandonati potranno essere oggetto di affitto o di concessione di sfruttamento coattivo, alle condizioni da stabilire con legge.

**art. 93 (Obiettivi della politica agricola):** 1. Sono obiettivi della politica agricola:

a) Aumentare la produzione e la produttività dell'agricoltura, dotandola delle infrastrutture e dei mezzi umani, tecnici e finanziari adeguati, tendenti a rafforzare la competitività e ad assicurare la qualità dei prodotti, la sua efficace commercializzazione, il migliore approvvigionamento del Paese, nonché l'incremento delle esportazioni;

b) Promuovere il miglioramento della situazione economica, sociale e culturale dei lavoratori rurali e degli agricoltori, lo sviluppo del mondo rurale, la razionalizzazione delle strutture fondiarie, la modernizzazione del tessuto imprenditoriale e l'accesso alla proprietà o al possesso della terra e degli altri mezzi di produzione direttamente utilizzati per il suo sfruttamento da parte di quelli che la lavorano;

c) Creare le condizioni necessarie ad ottenere la uguaglianza effettiva tra quelli che lavorano nell'agricoltura e gli altri lavoratori ed evitare che il settore agricolo sia sfavorito nelle relazioni di scambio con gli altri settori;

d) Assicurare l'utilizzo e la gestione razionale dei suoli e delle altre risorse naturali, così come il mantenimento della sua capacità di rigenerazione;

e) Incentivare l'associazionismo tra gli agricoltori e lo sfruttamento diretto della terra.

2. Lo Stato promuoverà una politica di ordinamento e riconversione agraria e di sviluppo forestale, in accordo con le condizioni ecologiche e sociali del Paese.

**art. 94 (Eliminazione dei latifondi):**

cooperativi.

3. Le cooperative sviluppano liberamente le loro attività nel quadro della legge e possono associarsi in unioni, federazioni e confederazioni, nonché in altre forme di organizzazione legalmente previste.

4. La legge determina le specificità organizzative delle cooperative a partecipazione pubblica.

5. È riconosciuto il diritto di autogestione, nei termini stabiliti dalla legge.

**art. 80 (Principi fondamentali):** La organizzazione economico-sociale si fonda sui seguenti principi:

a) Subordinazione dal potere economico al potere politico democratico;

b) Coesistenza del settore pubblico, del settore privato e del settore cooperativo e sociale di proprietà dei mezzi di produzione;

c) Libertà di iniziativa e di organizzazione imprenditoriale nell'ambito di un'economia mista;

d) Proprietà pubblica delle risorse naturali e dei mezzi di produzione, in accordo con l'interesse collettivo;

e) Programmazione democratica di sviluppo economico e sociale;

f) Protezione del settore cooperativo e sociale di proprietà dei mezzi di produzione.

g) Partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e delle organizzazioni rappresentative delle attività economiche nella definizione delle principali misure economiche e sociali.

**art. 81 (Compiti prioritari dello Stato):** Spetta prioritariamente allo Stato nel settore economico e sociale

a) Promuovere l'incremento del benessere sociale e economico e della qualità di vita delle persone, specialmente meno favorite, nel quadro di una strategia di sviluppo sostenibile; .

b) Promuovere la giustizia sociale, assicurare la pari opportunità e operare le necessarie correzioni alle disuguaglianze nella distribuzione delle ricchezza e del reddito, specialmente attraverso la politica fiscale;

c) Garantire la piena utilizzazione delle forze produttive, avendo di mira soprattutto la efficienza del settore pubblico;

d) Orientare lo sviluppo economico e

<p>1. Il ridimensionamento delle unità di sfruttamento agricolo che abbiano dimensione eccessiva dal punto di vista degli obiettivi della politica agricola sarà regolato da una legge, che dovrà prevedere, in caso di espropriazione, il diritto del proprietario al corrispondente indennizzo e la riserva di un'area sufficiente per la praticabilità e la razionalità del suo sfruttamento.</p> <p>2. Le terre espropriate saranno consegnate a titolo di proprietà o di possesso, nei termini stabiliti dalla legge, a piccoli agricoltori, di preferenza integrati in unità di produzione familiare, alle cooperative di lavoratori rurali o di piccoli agricoltori o ad altre forme di produzione dei lavoratori, salva la possibilità di concordare un periodo di prova di effettività o di razionalità delle rispettive produzioni prima della concessione della piena proprietà.</p> <p><b>art. 95 (Ridimensionamento dei minifondi):</b> Senza pregiudizio del diritto di proprietà, lo Stato promuoverà, nei termini stabiliti dalla legge, il ridimensionamento delle unità di produzione agricola con dimensione inferiore a quella adeguata dal punto di vista degli obiettivi della politica agricola, attraverso incentivi giuridici, fiscali e creditizi alla integrazione strutturale o meramente economica, specialmente cooperativa, o con il ricorso a misure di unificazione.</p> <p><b>art. 96 (Forme di sfruttamento di terra altrui):</b> 1. I regimi di affitto e di altre forme di sfruttamento della terra saranno regolati per legge in modo da garantire la stabilità e i legittimi interessi del coltivatore.</p> <p>2. Sono proibiti i regimi di enfiteusi e di colonia e saranno create per i coltivatori le condizioni per l'effettiva abolizione del regime di mezzadria.</p> <p><b>Art. 97 (Sostegno dello Stato):</b> 1. Nel perseguimento degli obiettivi di politica agricola lo Stato sosterrà preferenzialmente i piccoli e medio agricoltori, specialmente se integrati in unità di produzione familiare, individualmente o associati in cooperative, nonché le cooperative dei lavoratori agricoli e altre forme di produzione dei lavoratori.</p> <p>2. il sostegno dello Stato comprende, specificamente:</p> <p>a) Concessioni di assistenza tecnica;</p> <p>b) Creazione di forme di sostegno alla commercializzazione nella fase precedente e successiva alla</p>	<p>sociale nel senso di una crescita equilibrata di tutti i settori e le regioni ed eliminare progressivamente le differenze economiche e sociali tra la città e la campagna;</p> <p>e) Assicurare il funzionamento efficiente dei mercati, in modo da garantire l'equilibrata concorrenza tra le imprese, contrastare la formazione di organizzazioni monopolistiche e reprimere gli abusi di posizioni dominanti e altre pratiche lesive dell'interesse generale;</p> <p>f) Sviluppare le relazioni economiche con tutte i popoli, salvaguardando sempre l'indipendenza nazionale e gli interessi dei portoghesi e della economia del Paese;</p> <p>g) Eliminare i latifondi e riordinare la proprietà terriera;</p> <p>h) Garantire la difesa degli interessi e dei diritti dei consumatori;</p> <p>i) Creare le strutture giuridiche e tecniche necessarie alla programmazione democratica di sviluppo economico e sociale;</p> <p>j) Assicurare una politica scientifica e tecnologica favorevole allo sviluppo del Paese;</p> <p>l) Adottare una politica energetica nazionale, con la salvaguardia delle risorse naturali e dell'equilibrio ecologico, promovendo, in questo ambito, la cooperazione internazionale;</p> <p>m) Adottare una politica idrica nazionale, con approvvigionamento, programmazione e gestione razionale delle risorse idriche.</p> <p><b>art. 86 (Imprese private):</b> 1. Lo Stato incentiva l'attività imprenditoriale, particolarmente delle piccole e medie imprese, e controlla il compimento dei rispettivi obblighi giuridici, specialmente da parte delle imprese che perseguono attività di interesse economico generale.</p> <p>2. Lo Stato può intervenire nella gestione delle imprese private soltanto a titolo transitorio, nei casi espressamente previsti dalla legge e, di regola, su decisione dell'autorità giudiziaria.</p> <p>3. La legge può definire i settori di base nei quali sia vietata l'attività delle imprese private e degli altri organismi della stessa natura.</p> <p><b>Art. 87 (Attività economica e investimenti stranieri):</b> La legge disciplinerà la attività economiche e gli investimenti da parte di persone singole o collettive straniere, al fine di</p>
---	---

produzione;

c) Sostegno a copertura dei rischi derivanti da incidenti climatici e fitopatologici imprevedibili o incontrollabili;

d) Stimoli all'associazionismo dei lavoratori rurali e degli agricoltori, specialmente alla costituzione di cooperative di produzione, di acquisto, di vendita, di trasformazione e di servizi, nonché di altre forme di produzione dei lavoratori.

**art. 98 (Partecipazione alla definizione della politica agricola):**

Nella definizione della politica agricola è assicurata la partecipazione dei lavoratori rurali e dei agricoltori attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

garantire il loro contributo allo sviluppo del Paese e difendere l'indipendenza nazionale e gli interessi dei lavoratori.

**Art. 90 (Obiettivi dei piani):** I piani di sviluppo economico e sociale hanno come obiettivo di promuovere la crescita economica, lo sviluppo armonico e integrato settoriale e regionale, la giusta ripartizione individuale e regionale del prodotto nazionale, il coordinamento della politica economica con le politiche sociali, educative e culturali, la difesa del mondo rurale, il mantenimento dell'equilibrio ecologico, la difesa dell'ambiente e la qualità della vita del popolo portoghese.

**Art. 91 (Natura dei piani):** 1. I piani nazionali sono elaborati in armonia con le rispettive leggi delle grandi opzioni e possono integrare programmi specifici di ambito settoriale e di natura settoriale.

2. Le proposte di leggi delle grandi opzioni sono accompagnate da relazioni che le giustificano.

**art. 99 (Obiettivi della politica commerciale):** Sono obiettivi della politica commerciale:

- a) La concorrenza leale degli agenti mercantili;
- b) La razionalizzazione dei circuiti di distribuzione;
- c) Combattere le attività speculative e le iniziative commerciali restrittive;
- d) Lo sviluppo e la diversificazione delle relazioni economiche esterne;
- e) La protezione dei consumatori.

**art. 100 (Obiettivi della politica industriale):** Sono obiettivi della politica industriale:

- a) L'aumento della produzione industriale in un quadro di modernizzazione e di adattamento degli interessi sociali ed economici e di integrazione internazionale della economia portoghese;
- b) Il rafforzamento della innovazione industriale e tecnologica;
- c) L'aumento della competitività e della produttività delle imprese industriali;
- d) Il sostegno alle piccole e medie imprese e, in generale, alle iniziative e alle imprese che creano impiego e che promuovono le esportazioni o la sostituzione delle importazioni;
- e) Il sostegno al rilancio internazionale delle imprese portoghesi.

**REGNO UNITO****SPAGNA**

**art. 33:** 1. Si riconosce il diritto alla proprietà privata e alla successione ereditaria.  
2. La funzione sociale di questi diritti delimiterà il loro contenuto conformemente alle leggi.  
3. Nessuno potrà essere privato dei propri beni e diritti se non per causa giustificata di pubblica utilità o nell'interesse sociale, mediante corrispondente indennizzo, e conformemente a quanto disposto dalle leggi.

**art. 38:** Si riconosce la libertà d'impresa nel quadro dell'economia di mercato. I pubblici poteri garantiscono e proteggono il suo esercizio e la difesa della produttività, in accordo con le esigenze dell'economia generale e, se del caso, della pianificazione.

**art. 51:** 1. I pubblici poteri garantiranno la difesa dei consumatori e degli utenti proteggendo, mediante procedimenti efficaci, la sicurezza, la salute e i legittimi interessi economici degli stessi.

2. I pubblici poteri promuoveranno l'informazione e l'educazione dei consumatori e degli utenti, svilupperanno le loro organizzazioni e le consulteranno nelle questioni che possono interessare i medesimi nei termini che la legge stabilisce.

3. Nel quadro di quanto disposto nei comma precedenti la legge regolerà il commercio interno e il regime di autorizzazione dei prodotti commerciali.

**art. 128:** 1. Tutte le risorse economiche del paese, nelle loro differenti forme e indipendentemente dalla loro titolarità, sono subordinate all'interesse generale.

2. Si riconosce la pubblica iniziativa nell'attività economica. Mediante legge potranno riservarsi al settore pubblico risorse e servizi essenziali, con particolare riferimento al caso di monopolio, e così pure decidere l'intervento imprenditoriale quando lo esiga l'interesse generale.

**art. 129:** 1. La legge stabilirà le forme di partecipazione degli interessati alla sicurezza sociale e l'attività degli organismi pubblici la cui funzione interessi direttamente la qualità di vita o il benessere generale.

2. I pubblici poteri promuoveranno efficacemente le diverse forme di partecipazione nell'impresa e aiuteranno, mediante una adeguata legislazione, le società cooperative. Similmente stabiliranno le modalità per agevolare l'accesso dei lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione.

**art. 130:** 1. I pubblici poteri attenderanno alla modernizzazione e allo sviluppo di tutti i settori economici e, in particolare, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame, della pesca e dell'artigianato, al fine di equiparare il

		<p>livello di vita di tutti gli spagnoli.</p> <p>2. Con lo stesso fine si dispenserà un trattamento speciale alle zone di montagna.</p> <p><b>art. 131:</b> 1. Lo Stato, mediante legge, potrà pianificare l'attività economica generale per soddisfare le necessità collettive, equilibrare e armonizzare lo sviluppo regionale e settoriale e stimolare la crescita della rendita e della ricchezza e la sua più giusta distribuzione.</p> <p>2. Il Governo elaborerà i progetti di pianificazione, in accordo con le previsioni che gli siano sottoposte dalle Comunità Autonome e con l'assistenza e collaborazione dei sindacati e delle altre organizzazioni professionali, imprenditoriali ed economiche. A tal fine si costituirà un Consiglio, la cui composizione e funzioni si specificheranno per legge.</p>
SVEZIA	<p><b>art. 18:</b> La proprietà di ogni cittadino è garantita in modo tale che nessuno può essere costretto, tramite espropriazione o provvedimento analogo, a cedere la sua proprietà alla pubblica amministrazione o ad un qualunque privato, o a tollerare limitazioni da parte dell'amministrazione pubblica nell'utilizzo della terra o degli edifici, diverse da quelle necessarie per far fronte ad interessi pubblici urgenti.</p> <p>Ad ogni persona costretta a cedere la proprietà in seguito ad espropriazione o altro analogo provvedimento deve essere garantito un indennizzo per tale perdita. Un simile indennizzo deve anche essere garantito ad ogni persona a cui l'utilizzo della terra o di un edificio viene limitato dalla pubblica amministrazione in modo tale per cui l'utilizzo della parte interessata dalla limitazione risulta pregiudicato o ne deriva un danno rilevante in considerazione del valore della parte di proprietà interessata. L'indennizzo viene determinato in base ai principi stabiliti dalla legge. L'accesso alle regioni rurali è garantito a tutti in base al diritto di pubblico accesso, nonostante le precedenti disposizioni.</p>	<p><b>art. 20:</b> Possono essere introdotte delle limitazioni al diritto di commercio o di esercizio di una professione solo per proteggere interessi pubblici rilevanti e mai soltanto per favorire gli interessi economici di una particolare persona od impresa. Il diritto della popolazione Sami di allevare renne è disciplinato dalla legge.</p>